

**GLI ADEGUAMENTI PUMA2 ALLE INNOVAZIONI
NELLE SEGNALAZIONI CONSOLIDATE E DI
MATRICE DEI CONTI
(bozza)**

Roma, ottobre 2011

INDICE

PREMESSA	3
1. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT	4
1.1. Nuovo flusso informativo a livello consolidato	4
1.1.1. Attività finanziarie scadute non deteriorate	4
1.1.2. Variazioni delle partite deteriorate verso clientela	4
1.2. Rischio di liquidità	5
1.2.1. Interventi sulle tabelle di corredo	5
1.2.2. Quota interessi per attività/passività non "a vista"	6
1.2.3. Garanzie finanziarie	7
1.2.4. Strumenti finanziari strutturati	7
1.2.5. Precisazioni	8
2. GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE	8
ALLEGATI	10

PREMESSA

Nello scorso mese di agosto è stato posto in consultazione il documento "Segnalazioni di vigilanza su base consolidata e matrice dei conti: innovazioni segnaletiche", che prevede:

- l'introduzione, dal 31.12.2011, di un nuovo flusso informativo a livello consolidato, con periodicità trimestrale;
- la revisione, in matrice dei conti e nelle segnalazioni consolidate, delle informazioni di vita residua con la distinzione tra rischio di tasso di interesse e rischio di liquidità (decorrenza 31.12.2011);
- ulteriori modifiche alla matrice dei conti e alle segnalazioni consolidate, la cui entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2012;
- nel medio periodo una complessiva ridefinizione delle segnalazioni consolidate, che decorrerà dall'entrata in vigore dei *binding technical standards* emanati dall'Autorità Bancaria Europea (presumibilmente nella prima metà del 2013).

La presente Nota tecnica illustra gli interventi di adeguamento della documentazione PUMA2 alle novità previste per il 31 dicembre 2011. In questa versione essa non comprende le innovazioni con decorrenza dal 1° gennaio 2012, che verranno trattate in successivi aggiornamenti. Gli interventi di medio periodo sulle segnalazioni consolidate saranno invece oggetto di futuri adeguamenti della documentazione PUMA2.

1. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT

1.1. Nuovo flusso informativo a livello consolidato

1.1.1. Attività finanziarie scadute non deteriorate

Nell'ambito delle informazioni sulla qualità del credito è necessario individuare le attività finanziarie scadute non deteriorate e suddividerle in base all'anzianità dello scaduto. A tal fine è stato definito il nuovo **campo 05058 – DGT ESPOSIZIONE PER FASCIA SCADUTO**, con il seguente dominio:

0 = ESPOSIZIONE NON SCADUTA;

1 = ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 1 GIORNO E FINO A 90 GIORNI;

2 = ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 90 GIORNI E FINO A 180 GIORNI;

3 = ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 180 GIORNI E FINO A 1 ANNO;

4 = ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 1 ANNO.

Tale campo è richiesto su tutte le FTO relative ad attività finanziarie, tranne le sofferenze e le operazioni che per loro natura non possono risultare scadute.

1.1.2. Variazioni delle partite deteriorate verso clientela

La produzione delle informazioni relative alle variazioni in aumento delle partite deteriorate verso clientela da posizioni in bonis richiede l'alimentazione delle seguenti nuove FTO:

80209.02 – VARIAZIONI IN AUMENTO NEL TRIMESTRE DELLE PARTITE DETERIORATE VERSO CLIENTELA DA POSIZIONI IN BONIS – AL LORDO DELLE RETTIFICHE

80209.04 – VARIAZIONI IN AUMENTO NEL TRIMESTRE DELLE PARTITE DETERIORATE VERSO CLIENTELA DA POSIZIONI IN BONIS – AL NETTO DELLE RETTIFICHE

1.2. Rischio di liquidità

1.2.1. Interventi sulle tabelle di corredo

Sono state definite alcune modifiche alle seguenti tabelle di corredo:

- TCOR57: è stato inserito un nuovo dominio di vita residua, relativo al rischio di liquidità;
- TCOR06: il dominio del campo "AREA GEOGRAFICA PER BILANCIO IAS", ridenominato "AREA GEOGRAFICA DELLO STATO", è stato reso più dettagliato al fine di ripartire i titoli di debito per zona geografica dell'emittente;
- TCOR14: per produrre la nuova informazione sulla stanziabilità dei titoli di debito è stato introdotto il nuovo **campo "STANZIABILITA' BCE"**, che sostituisce il preesistente campo "TITOLO RIFINANZIABILE" ormai superato¹.

Le versioni aggiornate di queste tabelle di corredo sono riportate in allegato alla presente Nota tecnica.

¹ Per le FTO 01025.02 e 01083.24, che, pur non avendo il codice titolo, sono talvolta incluse a certe condizioni nelle voci dei titoli di debito, tale informazione è prodotta alimentando il nuovo **campo 05004 – STANZIABILITA' BCE**, che presenta il seguente dominio: 0 = STRUMENTI FINANZIARI NON STANZIABILI PER BCE; 1 = STRUMENTI FINANZIARI STANZIABILI PER BCE.

1.2.2. Quota interessi per attività/passività non "a vista"

Per le attività/passività per cassa diverse da quelle "a vista" e dagli *zero coupon* e *one coupon* la normativa prevede che formi oggetto di rilevazione l'ammontare dei flussi finanziari in linea interessi che verranno liquidati entro l'anno successivo alla data di riferimento della segnalazione². Questa informazione deve essere fornita in input secondo le seguenti indicazioni:

- per le attività a rimborso rateale deve essere alimentato il nuovo **campo 06051 - IMPORTO INTERESSI DA RICEVERE** sulle FTA 03903.02/52 e 03906.32/34;
- per le passività a rimborso rateale deve essere alimentato il nuovo **campo 06052 - IMPORTO INTERESSI DA PAGARE** sulle FTA 03906.42/44 e 03909.02/12/24/32/60/62;
- per le attività a scadenza fissa deve essere alimentata la nuova **FTA 03951 (DETTAGLIO DEI FLUSSI FINANZIARI IN LINEA INTERESSI – ATTIVITÀ PER CASSA)**, sottovoci 02 per i finanziamenti e 04 per i titoli, valorizzando il campo 06051 in corrispondenza delle date di liquidazione degli interessi (campo 00010);
- per le passività a scadenza fissa deve essere alimentata la nuova **FTA 03952 (DETTAGLIO DEI FLUSSI FINANZIARI IN LINEA INTERESSI – PASSIVITÀ PER CASSA)**, sottovoci 02 per i finanziamenti e 04 per i titoli, valorizzando il campo 06052 in corrispondenza delle date di liquidazione degli interessi (campo 00010).

² Il periodo da prendere in esame comprende i 12 mesi successivi alla data di riferimento.

1.2.3. Garanzie finanziarie

Le garanzie finanziarie rilasciate vanno segnalate soltanto se ritenute escutibili e nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l'escussione. Pertanto è stata creata, in abbinamento alle FTO 01401.02/04, 01407.02/04, 01451.02, 01523.00/03/05 e 01605.00, la nuova **FTA 03956.00 (GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE: DETTAGLIO PREVISTA ESCUSSIONE PER RISCHIO DI LIQUIDITÀ)**, nella quale deve essere valorizzato il nuovo **campo 06056 – IMPORTO DI PREVISTA ESCUSSIONE** in corrispondenza della data (delle date) in cui si prevede l'escussione (campo 00010). Tale FTA deve essere alimentata solo quando la garanzia è di natura finanziaria ed è ritenuta escutibile.

1.2.4. Strumenti finanziari strutturati

La normativa prevede che gli strumenti finanziari strutturati, per cassa e “fuori bilancio”, vadano segnalati rilevando separatamente le loro componenti elementari, soltanto se l'effetto dei derivati incorporati può essere quello di: a) far rimborsare lo strumento finanziario “ospite” ad un valore diverso da quello nominale; b) modificare il valore nominale del derivato “ospite”. Non vanno pertanto scorporati i derivati incorporati il cui effetto è quello di incidere solo sui flussi reddituali dello strumento finanziario “ospite”.

Per individuare i derivati incorporati che, sulla base di queste indicazioni, devono essere scorporati ai fini del rischio di liquidità è

necessario valorizzare a "1" il nuovo **campo 05940 - DIGIT PER DERIVATI INCORPORATI DA TRATTARE A FINI RISCHIO DI LIQUIDITA'**.

1.2.5. Precisazioni

Si precisa che, per la FTA 01119.92 (Finanziamenti a clientela ordinaria per anticipi su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f. - informazioni a livello di singolo rapporto), il campo 00010 deve essere determinato avendo riguardo alle valute medie attribuite alle relative presentazioni. In alternativa, può essere convenzionalmente valorizzato sulla base delle valute medie di più vicina maturazione degli effetti presentati. Per gli utilizzi s.b.f. a favore di non residenti bisogna fare riferimento alla scadenza sui singoli effetti anticipati.

Questa precisazione non è connessa alle descritte modifiche della normativa segnaletica.

2. GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE

Per determinare l'importo da esporre nella voce 39026 (Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione) vengono generate due nuove FTD:

39927.00 – FTD INTERMEDIA PER GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE (VALORE DI BILANCIO)

39928.00 – FTD INTERMEDIA PER GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI
DISMISSIONE (PREZZO DI CESSIONE)

Queste nuove FTD sono elaborate nella funzione extratabellare relativa ai gruppi di attività in dismissione. La versione aggiornata di tale funzione, codificata come F20_1, è riportata in allegato alla presente Nota tecnica.

ALLEGATI